



PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE V

AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI
Servizio III – Pianificazione Gestione Rifiuti e Tutela dell'aria

AUTORIZZAZIONE N. 5 DEL 22/09/2023

OGGETTO: Autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Proponente: Verde Vita S.r.l., sede legale in Comune di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 5 – PI 01721260907

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, gli artt. 208, 209 e 211 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari*";
- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9 - "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*" e in particolare l'art. 59 comma 4, di delega alle province delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di gestione rifiuti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "*Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*";
- VISTA la Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/02/2012 avente per oggetto "*Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 avente per oggetto "*Direttiva in materia di disciplina regionale degli scarichi*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 04/04/2012 avente per oggetto "*Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";
- VISTO l'articolo 29 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 20 e 22 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la titolarità degli atti di competenza della struttura cui sono preposti;
- PREMESSO che la Società Verde Vita srl, con sede operativa in Comune di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda - Strada 5, iscrizione al registro imprese di Sassari n. 01721260907, ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, registrata al nostro prot. n. 19885 e n. 19887 del 02/05/2023;
- ACQUISITE al nostro prot. n. 21033 del 08/05/2023 le integrazioni volontarie all'istanza inviate dalla Società Verde Vita srl e relative alla trasmissione della ricevuta PEC SUAPE - Parere progetto antincendio ex DPR 151/2011 art. 3;
- PRESO ATTO della Delibera della Giunta Regionale n. 4/43 del 16/02/2023, con la quale il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, ha deciso di non sottoporre a procedura di V.I.A., l'intervento "*Realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. - Comune di Sassari*", proposto dalla Società Verde Vita srl, a condizione che vengano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della Deliberazione;
- PRESO ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Dott. Fabrizio Pilo, codice fiscale PLIFRZ71A05I452A, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 23099 del 18/05/2023, con la quale questo Ente ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, in forma simultanea e sincrona ex art. 14-ter della legge medesima;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 24393 del 25/05/2023, con la quale l'amministrazione scrivente ha coinvolto nel procedimento amministrativo il Consorzio ZIR Predda Niedda, in qualità di ente competente, inviando la convocazione alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, di cui alla nota prot. n. 23099 del 18/05/2023;
- ACQUISITO al nostro prot. n. 25860 del 05/06/2023 il parere di competenza dell'ARPAS sull'istanza di autorizzazione presentata dalla Società Verde Vita srl, con la richiesta di produrre le seguenti integrazioni documentali: una planimetria che distingua fisicamente le aree destinate al deposito preliminare da quelle destinate alla messa in riserva dei rifiuti, le aree di stoccaggio in funzione dello

stato fisico dei rifiuti, l'area di emergenza per il deposito di rifiuti non conformi in fase di accettazione, di cernita, separazione e raggruppamento.

- RICHIAMATA** la nota prot. n. 27236 del 09/06/2023, con la quale l'amministrazione scrivente ha inviato agli enti coinvolti nel procedimento amministrativo e al proponente la richiesta di integrazioni formulata dall'ARPAS, con conseguente sospensione dei termini di chiusura del procedimento fino alla consegna degli elaborati integrativi richiesti;
- ACQUISITE** al nostro prot. n. 29589 del 23/06/2023 le integrazioni inviate dalla Società Verde Vita srl, con la presentazione di nuovi documenti aggiornati, in sostituzione di quelli presentati in sede di istanza di autorizzazione;
- VISTA** la nota prot. n. 30588 del 29/06/2023, con la quale l'amministrazione scrivente, a seguito delle integrazioni documentali fornite dalla Società Verde Vita srl, ha riconvocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, in forma simultanea e sincrona ex art. 14-ter della legge medesima;
- ACQUISITO** al nostro prot. n. 35727 del 27/07/2023 il parere di competenza definitivo dell'ARPAS, favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto dalla Società Verde Vita srl, salvo il rispetto delle prescrizioni che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
- CONSIDERATO** che in data 27/07/2023 si è svolta la Conferenza dei servizi con esito positivo, di cui al verbale ns. prot. 43706 del 15/09/2023, e a cui sono stati convocati e hanno partecipato o inviato il relativo parere di competenza, considerati acquisiti e favorevoli i pareri degli altri enti non presenti e che non si sono espressi, i seguenti soggetti:
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e Territorio
 - ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Sassari
 - ASL n. 1 - Ufficio SPRESAL di Sassari
 - Comune di Sassari
 - Comando Vigili del Fuoco di Sassari
 - Consorzio Z.I.R. Predda Niedda Sassari;
- ACQUISITE** con nota registrata al nostro prot. n. 36407 del 01/08/2023, le integrazioni inviate dalla Società Verde Vita srl e richieste in sede di Conferenza dei servizi e, in particolare:
- Provvedimento Unico n. 242 del 21/07/2023 - Comune di Sassari – Attività Produttive ed Edilizia Privata
 - Integrazione parere favorevole esame progetto del Comando VV.FF. di Sassari per attività 12.2.B (individuata all'allegato I del DPR 151/2011)
 - Certificazione di regolare esecuzione e collaudo e fine lavori, rilasciato dal D.L. Ing. Fadda;
- CONSIDERATO** che la Società ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012, come da ricevuta di pagamento del 14/04/2023 agli atti;
- VISTA** la relazione istruttoria, redatta da questo ufficio in data 19/09/2023 prot. n. 43974, ove, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, si ritiene di poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo nei confronti della

Società Verde Vita srl per la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

VISTO il vigente statuto e il vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, la Società Verde Vita srl, con sede legale in Comune di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 5 – PI 01721260907, alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, sito nel territorio comunale di Sassari (SS) in Zona Industriale Predda Niedda, Strada 5 e distinto al catasto al foglio 69, all. B, particelle 991+479+843+407+1293, come da progetto approvato, con le seguenti prescrizioni:

- ART.1 L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 smi, è concessa per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda a questa Amministrazione, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- ART.2 Il Responsabile Tecnico dell'impianto è Dott. Fabrizio Pilo, Codice fiscale PLIFRZ71A05I452A, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 14/32 del 4/4/2012.
- ART.3 L'impianto è consistente nelle sezioni impiantistiche riportate nella Tavola 2 "*Planimetria generale*" e Tavola 3 "*Planimetria interna capannone*" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A e B).
- ART.4 Come da elaborato grafico Tavola 2 "*Planimetria generale*", dovrà essere realizzata una barriera verde perimetrale intorno all'impianto, utilizzando esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone, con un'altezza minima di 2 (due) metri, tale da limitare il trasporto di eventuali polveri verso l'esterno dell'area dell'impianto e ridurre l'impatto visivo. Nella restante parte, il presidio dovrà essere garantito da una barriera costituita da muri in CLS e schermatura metallica completamente oscurante da almeno 2 (due) metri.
- ART.5 Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere garantita l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

- ART.6 La Società dovrà installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per l'irrigazione della barriera arborea. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere riportate sul Registro delle Manutenzioni e tenute a disposizione per le verifiche degli organi di controllo.
- ART.7 La Società dovrà comunicare preventivamente la data del primo ingresso in impianto dei rifiuti autorizzati.

GESTIONE RIFIUTI

- ART.8 Le operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere conformi alla documentazione agli atti del Servizio III – Pianificazione e gestione rifiuti della Provincia e a quanto richiesto con istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi dalla Società.
- ART.9 Sono autorizzate, nel dettaglio:
Operazioni di smaltimento (allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006):
- D13 Cernita, condizionamento, separazione, raggruppamento;
- D14 Ricondizionamento preliminare;
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- Operazioni di recupero* (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006):
- R12 Cernita, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- ART.10 La Società è autorizzata alla gestione in ingresso all'impianto dei rifiuti elencati nell'Allegato f "*Codici EER richiesti in autorizzazione e operazioni di recupero R12-R13 e di smaltimento D13-D14-D15*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C).
- ART.11 La capacità produttiva massima annua è pari a **18.000 t/anno**, così quantificata:
Rifiuti pericolosi: 6.000 t/anno di cui:
- Rifiuti sanitari pericolosi: 2.200 t/anno
- Rifiuti contenenti PCB e PCT in concentrazione inferiore ai 500 ppm: 4 t/anno
- Altri rifiuti pericolosi: 3.796 t/anno
Rifiuti non pericolosi: 12.000 t/anno.
- ART.12 La presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:
I. l'accettazione del rifiuto all'impianto dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita omogenea di rifiuto di opportune analisi chimico fisiche il cui relativo bollettino di analisi dovrà essere conservato presso l'azienda unitamente all'omologa, e gli estremi annotati nel registro di carico e scarico, detenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06. Per partita omogenea di rifiuto si intende una serie di conferimenti ripetuti di rifiuti della stessa tipologia (stesso EER) provenienti dal medesimo produttore/detentore/intermediario e aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche; dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza

secondo quanto riportato nelle procedure operative della Società e comunque a ogni variazione significativa del ciclo di origine e con cadenza almeno annuale;

II. l'omologa del rifiuto dovrà essere effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si rilevino discrepanze o non conformità tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico;

III. nel caso in cui, a giudizio del Responsabile Tecnico dell'impianto, siano necessari ulteriori accertamenti, è consentito ricorrere al prestoccaggio della durata massima di 20 giorni;

IV. di ogni partita di rifiuto dovrà essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo; parimenti dovrà essere conservato per un periodo non inferiore ai cinque anni il certificato di accettazione e di omologazione del rifiuto. Dovrà essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto, mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni;

V. laddove necessario, la procedura prevede l'acquisizione della scheda di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto.

ART.13 Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere condotte esclusivamente e conformemente a quanto riportato e raffigurato nella planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola 2 "Planimetria generale") e, in particolare:

- le aree interne al capannone dedicate alle sole operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono riportate nella tabella seguente:

Aree interne al capannone (operazioni D15 e R13)		
Area	Descrizione	Superficie (m²)
A3	Area deposito preliminare rifiuti pericolosi D15	114
A4	Area deposito preliminare rifiuti pericolosi	111
A5	Area deposito preliminare rifiuti pericolosi	110
A10	Area quarantena rifiuti	34
A11	Area messa in riserva rifiuti pericolosi	27
A12	Area messa in riserva rifiuti pericolosi	24
A14	Aree stoccaggio rifiuti sanitari così suddivise:	
	A14-a Area messa in riserva rifiuti sanitari pericolosi	12
	A14-b Area deposito preliminare rifiuti sanitari pericolosi	27
	A14-c Area deposito preliminare rifiuti sanitari pericolosi	39
A15	Area deposito preliminare rifiuti non pericolosi	61
A16	Area messa in riserva rifiuti non pericolosi	33
A18	Aree di stoccaggio rifiuti pericolosi così suddivise:	
	A18-a Area messa in riserva rifiuti pericolosi	27
	A18-b Area messa in riserva rifiuti pericolosi	51
A19	Area messa in riserva rifiuti pericolosi	13

- Le aree esterne al capannone dedicate alle sole operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (limitatamente a quelli infiammabili), sono riportate nella tabella seguente:

Aree esterne al capannone (operazioni D15 e R13)		
Area	Descrizione	Superficie (m²)
E2	Area esterna stoccaggio rifiuti così suddivisa:	
E2-b	Area deposito preliminare rifiuti non pericolosi	102
E2-d	Area deposito preliminare rifiuti pericolosi infiammabili	24
E2-e	Area deposito preliminare rifiuti non pericolosi	17
E2-f	Area deposito preliminare rifiuti non pericolosi	17
E3	Area esterna stoccaggio rifiuti così suddivisa:	
E3-a	Area messa in riserva rifiuti non pericolosi	30
E3-b	Area deposito preliminare rifiuti non pericolosi	30
E6	Area messa in riserva rifiuti non pericolosi	283

ART.14 Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la quantità massima istantanea di stoccaggio ammissibile in R13/D15 è determinata in **1386 t** e, in particolare, 481 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 905 tonnellate di rifiuti pericolosi (di cui 1 t di rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione ≤ 500 ppm). In ogni caso, non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata;

b) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15), e i rifiuti stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto;

c) allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni D15 e R13, ogni area deve essere opportunamente contrassegnata con apposita tracciatura/etichettatura, idonea per dimensione e collocazione;

d) i contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

e) le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza;

f) dovrà essere garantita un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;

g) durante le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico e alla loro natura chimica e la loro gestione dovrà essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;

- h) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi; devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i) in ogni fase dello stoccaggio (D15/R13) deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, a esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- j) i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;
- k) i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione;
- l) i rifiuti di natura organica che possono comportare l'innescio di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti potranno giacere in stoccaggio (D15/R13) per il periodo strettamente necessario prima dell'avvio a trattamento in sito o presso altri impianti. Tali rifiuti dovranno essere conservati in contenitori a tenuta che evitino la dispersione di odori;
- m) il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di stoccaggio (D15/ R13) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e/o di indicatori o allarmi di livello;
- n) i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata e impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- o) l'eventuale sovrapposizione di fusti o cisternette deve essere effettuata in numero non superiore a 3 livelli; i medesimi devono essere posizionati su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- p) l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nell'eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- q) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- r) i contenitori fissi o mobili, non destinati a essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi dovranno essere gestite come operazioni di trattamento/smaltimento dei rifiuti e registrate nel registro di carico/scarico rifiuti;

s) con cadenza almeno semestrale o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione totale sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo, dovrà essere istituito un apposito Registro delle Manutenzioni sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;

t) la durata temporale massima consentita per le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti contenenti PCB è pari a sei mesi dalla data del loro conferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2005;

u) come indicato nella Circolare ministeriale recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" prot. 1121 del 21/01/2019:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) andranno destinati agli impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto e non dovranno mai superare il termine massimo di dodici mesi dalla data di accettazione nell'impianto;

- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), dovranno essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) dovranno essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

v) in fase di controllo da parte degli organi preposti, l'esatta posizione in impianto dei rifiuti stoccati, così come il relativo quantitativo, dovrà essere accertabile mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni.

ART.15 i rifiuti prodotti dalla conduzione ordinaria dell'intero stabilimento devono essere gestiti in applicazione dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 smi relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*".

ART.16 All'interno dell'impianto dovrà essere presente un'area d'emergenza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

ART.17 la gestione e la movimentazione interna dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuata utilizzando adeguati imballaggi, con caratteristiche di resistenza a urti e sollecitazioni.

ART.18 per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento, l'intera fase di trasporto deve avvenire nel più breve tempo possibile.

ART.19 le operazioni di adeguamento volumetrico (triturazione e pressatura) dovranno essere effettuate su partite omogenee di rifiuto.

ART.20 le operazioni di travaso dovranno avvenire per lotti omogenei di rifiuti aventi medesimo EER e medesime caratteristiche chimico-fisiche. Le operazioni di travaso non dovranno modificare il codice EER del rifiuto. Nel caso in cui si formi corpo di fondo, lo stesso dovrà essere classificato e successivamente opportunamente smaltito.

- ART.21 le operazioni di travaso dei rifiuti da fusti ad autocisterne, e viceversa, dovranno essere effettuate da almeno due operatori, in maniera tale che nel corso dell'operazione sia sempre possibile il controllo contestuale di tubazioni, raccordi, valvole etc.
- ART.22 non devono essere assoggettati a operazioni di ricondizionamento, raggruppamento o di scambio, rifiuti, comunque classificati, contenenti o contaminati da PCB.
- ART.23 l'autorizzazione alla miscelazione in deroga, di cui dell'art. 187 c. 2 del D.Lgs. 152/06, è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:
- I. le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e sulla compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Responsabile Tecnico dovrà provvedere a evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;
- II. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche compatibili (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
- III. è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- IV. la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- V. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- VI. la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- VII. in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del medesimo decreto;
- VIII. nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione.

ALTRE PRESCRIZIONI

- ART.24 Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'Allegato 5 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 smi, la Società dovrà adottare le misure atte a minimizzare la dispersione di polveri.
- ART.25 La Società dovrà effettuare, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.), che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia, all'ARPAS e al Gestore della fognatura.
- ART.26 La gestione delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte da Abbanoa SpA, Gestore della pubblica fognatura, come da parere prot. n. 0141496 del 20/09/2023:
- corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
 - corretta manutenzione degli impianti di trattamento asserviti a tali acque;
 - predisposizione per l'installazione sugli scarichi delle acque di prima pioggia di idonei misuratori di portata;
 - segnalazione dei pozzetti di campionamento dei reflui con una scritta recante la dicitura "Punto di prelievo campioni";
 - rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
 - impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione dell'attività;
 - impegno a comunicare ad Abbanoa, entro 15 gg dal ricevimento della presente, la presenza di fonti autonome di approvvigionamento idrico alternativo;
 - rispetto, qualora fossero presenti fonti autonome di approvvigionamento idrico, di quanto disposto dall'art. C34.3 del regolamento fognario, ovvero la presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno della Denuncia Annuale degli Scarichi, contenente la certificazione dei volumi immessi in fognatura utilizzando l'apposito modulo;
 - rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 smi, dalla Disciplina Regionale degli Scarichi (D.G.R. 69/25 del 2008) e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - divieto di smaltire in fognatura qualsiasi tipologia di rifiuto che dovesse risultare dai processi produttivi.
- ART.27 Al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati i controlli strumentali di cui alla Parte IV, dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Sassari, alla Provincia di Sassari e all'ARPAS. Qualora, dai controlli strumentali

dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere previste, di concerto coi medesimi enti, adeguate misure di mitigazione.

- ART.28 Deve essere rispettata la normativa in materia antincendio, compreso quanto previsto dal Decreto 26 luglio 2022 di *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti"*, pubblicato in GU 11 agosto 2022, n. 187.
- ART.29 La Società è tenuta a predisporre un apposito "piano di emergenza interna" (PEI) al fine della predisposizione del "piano di emergenza esterna" (PEE) da parte del prefetto territorialmente competente.
- ART.30 L'accesso all'impianto deve essere consentito solo in presenza di personale di sorveglianza.
- ART.31 Entro trenta giorni dalla emissione del presente provvedimento, la Società è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata.
- ART.32 Al momento della chiusura e dismissione del centro si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.
- ART.33 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato a questi Uffici per le conseguenti opportune valutazioni.
- ART.34 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.
- ART.35 In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, o di esercizio in assenza di autorizzazione, o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, in base all'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 smi e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del medesimo Decreto, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- ART.36 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
- ART.37 Il soggetto autorizzato dovrà conservare copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
- ART.38 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Società Verde Vita srl è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente, con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi,

scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

- ART.39 È fatto obbligo alla Società Verde Vita srl di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno:
- alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS una relazione sull'attività di gestione dell'impianto nell'anno precedente, comprendente l'elenco dei rifiuti in ingresso e il quantitativo di rifiuti in uscita dall'impianto;
 - all'ARPAS (Sezione regionale catasto rifiuti) e all'Osservatorio Provinciale dei rifiuti le schede ISPRA e le schede del censimento annuale dei rifiuti compilate secondo il format richiesto.
- ART.40 La Società è obbligata al pagamento degli oneri per n. 2 controlli da effettuare presso l'impianto dalla Provincia di Sassari, ai sensi dell'art. 5.2 c. 9 delle "*Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*" - D.G.R. n. 14/32 del 04/04/12. Il versamento dell'importo di euro 100 dovrà essere eseguito entro il 30 aprile di ogni anno mediante il servizio PAGO PA accessibile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.
- ART.41 E' fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti ai sensi degli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/06; in applicazione del DM 4 aprile 2023 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd Rentri) ai sensi dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006*", la Società dovrà iscriversi al Rentri con le tempistiche riportate nell'art. 13 del DM 59/2023; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 nonché le disposizioni di cui all'art. 193 comma 3, 4, 5 del medesimo decreto legislativo;
- ART.42 È fatto obbligo altresì di acquisire gli altri eventuali successivi pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.
- ART.43 L'amministrazione provinciale procederà al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.
- ART.44 Il soggetto autorizzato dovrà conservare copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.

Il presente provvedimento verrà comunicato alla Società Verde Vita srl con sede legale in Comune di Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 5, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (pec: verdevita@legalmail.it).

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà trasmesso agli enti competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio:

➤ *Comune di Sassari*

- *R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio*
- *Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sardegna*
- *A.R.P.A.S. - Dipartimento Provinciale di Sassari*
- *A.R.P.A.S. - Direzione Tecnico Scientifica – Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali – Catasto rifiuti*
- *ASL Sassari – Servizio SPRESAL*
- *Prefettura di Sassari - Ministero dell'Interno*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Allegato A: Tavola 2 "Planimetria generale"

Allegato B: Tavola 3 "Planimetria interna capannone"

Allegato C: Codici EER richiesti in autorizzazione e operazioni di recupero R12-R13 e di smaltimento D13-D14-D15

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Zara

Resp. Serv. III: P. Mura
Esp. Tecn.: P. Erre